ALLEGATO "A" AL N. 47067 DI REP. E AL N. 20179 DI RACC.
"ASSOCIAZIONE AGENZIA TERRITORIALE PER L'ENERGIA E LA SOSTENIBILITA' DI PARMA" in forma abbreviata "ATES PARMA"
STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

È costituita, l'Associazione di promozione sociale denominata "Agenzia Territoriale per l'Energia e la Sostenibilità di Parma", in forma abbreviata "ATES PARMA" con sede legale in Parma (PR), disciplinata dal presente statuto, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalla legge 7 dicembre 2000, n.383.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione nasce su impulso degli enti associati al fine di costituire una Energy Management Agency come previsto dal Programma Europeo Intelligent Energy Europe.

Articolo 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - Finalità

L'Associazione, per volontà degli enti pubblici associati, ha per oggetto la promozione dell'uso razionale dell'energia, dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili a livello locale, la riduzione delle emissioni gas climalteranti, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi energetici e lo sviluppo di progettualità ICT applicate al tessuto urbano, con il coinvolgimento di produttori, operatori di settore e cittadini in generale.

L'Associazione opera in conformità alla normativa nazionale e comunitaria UE, anche nel rispetto degli impegni del "Patto dei Sindaci", in materia di efficienza energetica, diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e persegue, tra l'altro, l'obiettivo di contribuire all'attuazione delle previsioni della Strategia Energetica Nazionale e delle sue future evoluzioni.

L'Associazione svolge la propria attività a favore degli associati. Al fine di meglio conseguire le finalità istitutive e compatibilmente al contesto normativo vigente, potrà avviare collaborazioni con altri soggetti pubblici e cooperare con altre entità e Agenzie nell'Unione Europea. Al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente urbano, in coerenza con le finalità indicate nei PAES degli enti associati, l'Associazione potrà intraprendere azioni e sviluppare il proprio programma di lavoro, secondo le seguenti direttrici:

1. Analisi dei flussi energetici e individuazione di direttrici di intervento a livello locale nei settori privato e pubblico;
2. Miglioramento dell'efficienza energetica nel Settore privato;
3. Miglioramento dell'efficienza energetica del Settore pubblico;
4. Interventi sul sistema energetico territoriale;
5. Analisi e previsioni strategiche riguardanti i sistemi energetici locali, con particolare riferimento alla sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili;
6. Consulenze per il miglioramento dei sistemi energetici locali, con particolare attenzione a strutture e servizi degli enti pubblici, delle imprese private e dei cittadini;
7. Campagne di informazione, formazione e promozione, anche attraverso l'organizzazione di eventi, riguardanti le tematiche energetiche, ambientali, di bioarchitettura e domotica con iniziative sia di carattere generale sia rivolte a

target definiti (scuole, imprenditori, operatori pubblici, ecc.);
8. Attuazione sul territorio provinciale degli obblighi e degli indirizzi regionali sia in materia di efficienza energetica che di risparmio energetico, coordinando l'attuazione di tali attività, in particolare del progetto relativo al controllo degli impianti termici;
9. Altre attività afferenti al settore energetico, compresa la partecipazione a bandi Europei;
10. Sviluppo e coordinamento di interventi per la realizzazione di impianti finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.
L'Associazione potrà altresì fornire competenze in materia di politiche energetiche ed ambientali a favore degli enti associati e dei rispettivi territori, svolgendo giornate formative, campagne di sensibilizzazione su tematiche di particolare rilievo attinenti e organizzando appositi sportelli informativi a sostegno delle attività degli stakeholder di riferimento.
L'Associazione potrà compiere ogni attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e conforme alle previsioni del contratto tipo che la Commissione Europea ha previsto per le Agenzia per l'Energia.
L'Associazione opera in stretta connessione con le Autorità locali e costituisce uno strumento essenziale per lo sviluppo del sistema di gestione dell'energia a livello locale e per il coordinamento delle azioni e delle politiche degli enti soci finalizzate al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle autorità nazionali e sovra nazionali in materia di risparmio, efficienza energetica e sostenibilità. L'Associazione potrà partecipare a tutte le iniziative volte - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 4 - Soci

I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari.
Sono soci fondatori i soggetti che sottoscrivono l'atto di costituzione dell'Associazione e finanziano nel triennio la quota del Fondo di dotazione.
I soci fondatori potranno effettuare i conferimenti iniziali, in tutto o in parte, in denaro o in natura. Sono soci ordinari i soggetti la cui domanda di ammissione sia accettata dall'Assemblea dei soci secondo le modalità descritte all'art.5.
Sono soci onorari le Associazioni riconosciute e legalmente costituite per finalità di tutela dell'ambiente o dei consumatori operanti nella provincia di Parma che vengono associati a seguito di domanda di ammissione con la quale si impegnano a contribuire agli scopi dell'Associazione. La qualifica di socio si perde per recesso, o estinzione, e per radiazione deliberata dall'assemblea qualora ricorrano gravi motivi, nonché, previa diffida, in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno.
Il socio al momento della cessazione del rapporto Associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.
I comuni possono aderire all'Associazione anche attraverso le forme di aggregazione previste dalla legge.
Gli enti pubblici possono richiedere l'adesione all'Associazione, anche successivamente alla sua costituzione mediante apposita istanza da inviare all'Assemblea che ne approva l'ammissione previo accertamento della sottoscrizione del contributo annuale definito per l'anno in corso e il versamento della quota di adesione al fondo di dotazione stabilita secondo quanto previsto al successivo articolo 5.

È consentita l'adesione all'Associazione da parte di comuni fuori dal territorio della provincia di Parma o di altre pubbliche amministrazioni, previa verifica da parte dell'Assemblea dei requisiti soggettivi e nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Articolo 5 - Fondo di dotazione e Finanziamenti

Il Fondo di dotazione dell'Associazione costituisce patrimonio indisponibile della stessa a garanzia dei terzi creditori. All'atto della costituzione tutti i comuni aderenti versano una quota del fondo sulla base della seguente ripartizione:

- 500 (cinquecento) euro per i comuni fino a 2 mila abitanti
- 1.000 (mille) euro per i comuni con una popolazione compresa tra i 2001 e i 10 mila abitanti
- 2.500 (duemila cinquecento) euro per i comuni con un popolazione compresa tra i 10001 e i 50 mila abitanti
- 10.000 (diecimila) euro per i comuni con un popolazione superiore ai 50001 abitanti.

Tutti gli enti territoriali che aderiranno all'Associazione successivamente alla costituzione, dovranno versare, oltre alla quota di contribuzione annuale deliberata dall'Assemblea, un contributo a titolo di integrazione del Fondo di dotazione determinato secondo quanto sopra descritto.

Tutti gli enti pubblici non territoriali, che aderiranno all'associazione sono tenuti alla contribuzione al fondo di dotazione al pari dei comuni fino a 2000 abitanti.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Assemblea delibera il Piano Triennale delle Attività e il budget annuale. L'Assemblea provvede inoltre a determinare le quote associative annuali a carico degli associati stabilite, secondo principi di proporzionalità ed equità, in quattro differenti classi di importo:

- Associazioni
- comuni fino a 2 mila abitanti ed enti pubblici non territoriali;
- comuni con una popolazione comprese tra i 2001 e i 10 mila abitanti;
- comuni con un popolazione compresa tra i 10001 e i 50 mila abitanti;
- comuni con un popolazione superiore ai 50001 abitanti.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. L'Associazione finanzia le proprie attività anche mediante i proventi derivanti dall'attività svolta a favore dei soci e i contributi erogati da enti pubblici diversi dai soci e dall'Unione Europea o sue istituzioni. L'Associazione, previa autorizzazione da parte dell'Assemblea può accettare contributi da privati e/o sponsor.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati,
- il Presidente
- il Direttore,
- il Consiglio Direttivo
- il Comitato Scientifico consultivo
- il Revisore dei Conti.

Articolo 7 - L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è composta dai rappresentanti legali o loro delegati degli associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca tramite avviso da recapitare via posta elettronica o fax almeno 7

giorni prima della data fissata. Prima dell'elezione del presidente l'Assemblea è presieduta dal rappresentante del socio fondatore con popolazione maggiore.
L'Assemblea si riunisce di norma almeno due volte l'anno:
- entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo,
- almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio successivo per l'approvazione del Piano Triennale delle Attività e la determinazione delle quote associative annuali.
L'Assemblea si riunisce inoltre su esplicita e motivata richiesta presentata al Presidente da parte dei componenti rappresentanti almeno un quinto dei soci.
L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati, le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti e sono vincolanti per tutti gli associati. L'Assemblea ordinaria:
- nomina il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- nomina i membri del Comitato Scientifico consultivo;
- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi associati con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie;
- decide le azioni di responsabilità nei confronti del Direttore;
- decide sulla eventuale esclusione degli associati ;
- nomina il Revisore dei Conti;
- approva i regolamenti interni.
L'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino i 3/4 dei voti e delibera a maggioranza dei voti presenti sulle seguenti materie:
- modifiche allo statuto,
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio
- nomina del liquidatore.
Per le seguenti deliberazioni, ogni associato esprime in assemblea il voto in proporzione all'importo della quota di Fondo di dotazione detenuta rispetto al totale:
- approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- approvazione del Piano Triennale delle Attività, del programma annuale e approvazione delle quote di contributo annuale proposte dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Funzioni di controllo riservate agli enti soci

Gli enti soci esercitano sulle attività dell'Associazione un controllo analogo congiunto a quello praticato sulle proprie strutture.
Tali funzioni, secondo le regole di un controllo analogo congiunto, vengono espletate, dagli enti soci in sede assembleare, mediante:
- controllo preventivo: orientato all'analisi del Piano triennale delle attività, del Programma Annuale e del budget annuale, che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 30 ottobre di ciascun esercizio;
- contestuale: mediante relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget; report semestrali sull'andamento della gestione; eventuali indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'associazione; previsione di controlli ispettivi presso la sede e/o nei confronti dell'Organo amministrativo finalizzato alla richiesta di dati e

informazioni;
- consuntivo: attraverso l'analisi del bilancio di esercizio dell'Associazione e della rendicontazione delle attività svolte nell'esercizio da approvarsi entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.
L'azione di controllo congiunto ed indirizzo riservata agli enti associati si concretizza in due direttrici principali:
- parte generale: individuazione delle azioni di promozione e sviluppo in campo energetico e sulla sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alle iniziative di formazione tecnico-professionale, campagne informative ed azioni di divulgazione indirizzate alla cittadinanza degli enti pubblici associati (sportelli informativi ecc.);
- progetti speciali: iniziative particolari, individuate dagli associati in coerenza con le specifiche pianificazioni e i rispettivi programmi strategici. Tali progetti saranno avviati attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni che disciplinano gli obblighi reciproci e le attività nel rispetto agli obiettivi definiti dagli enti.

Articolo 9 - Il Presidente

Il presidente viene eletto dall'Assemblea tra i Consiglieri e dura in carica per tre anni; le funzioni attribuite sono:
- la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- presiede e ha il potere di convocazione del Consiglio Direttivo;
- presiede e convoca l'Assemblea.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di cinque consiglieri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea per tre anni. L'incarico di consigliere è svolto a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo:
- delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare in attuazione del Piano triennale delle attività,
- predispone la proposta di bilancio previsionale annuale e il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- amministra il fondo di dotazione e le risorse sociali;
- propone all'Assemblea il Piano Triennale delle Attività predisposto dal Direttore;
- propone le quote associative annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I Consiglieri restano in carica per la durata di tre esercizi sociali e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre quinti dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno. Alle riunioni possono essere invitati anche in modo permanente soggetti esterni senza diritto di voto. L'avviso di convocazione potrà essere inviato anche mediante posta elettronica e preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che può essere diverso da quello della sede legale. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante l'utilizzo di idonei sistemi di videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio Direttivo si

considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, da un Consigliere che svolge le funzioni di segretario, lo sottoscrive insieme al Presidente. Il libro dei verbali deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Articolo 11 - Il Direttore

Il Consiglio, previa procedura selettiva, può nominare un direttore in possesso di adeguate esperienze professionali nell'ambito d'azione dell'Associazione nonché competenze tecnico-amministrative e manageriali.
Il Direttore è responsabile della gestione, elabora la proposta di Piano Triennale delle Attività, il programma annuale, la proposta di determinazione delle quote associative annuali, il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'esame del Consiglio. Il Direttore ha autonomia gestionale e decisionale nei limiti dei poteri attribuitegli dal Consiglio Direttivo.
Il Direttore fornisce in sede di Assemblea aggiornamenti periodici circa lo stato di attuazione dei programmi, l'andamento della gestione economico-finanziaria e gli scostamenti rispetto alle previsioni contenute nei documenti approvati.
Il Direttore è responsabile della gestione finanziaria e organizzativa dell'Associazione e cura le relazioni con le organizzazioni, gli enti pubblici, le imprese e gli operatori professionali, le istituzioni sovrannazionali e altri soggetti omologhi nazionali e internazionali. La nomina del Direttore avviene nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e inconferibilità per gli organi di vertice degli enti pubblici. La durata dell'incarico è , di norma, coerente con il mandato del Consiglio direttivo ed è rinnovabile. In sede di nomina, viene fissato il compenso che deve essere coerente con le risorse disponibili nel bilancio di previsione e nel Piano Triennale.

Articolo 12 - Il Comitato Scientifico Consultivo

L'Assemblea degli Associati ha facoltà di istituire un Comitato Scientifico, di massimo 10 componenti dotati di comprovata esperienza e professionalità negli ambiti di azione dell'Associazione.
I componenti durano in carica quattro anni e svolgono l'incarico a titolo gratuito.
Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno al fine di fornire proposte e supporto al Direttore nella redazione del Piano Triennale delle Attività e del programma annuale.

Articolo 13 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti dell'Associazione viene nominato dall'Assemblea per un periodo di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio. Il Revisore controlla la regolarità dei bilanci e dei libri contabili; in caso vengano riscontrate irregolarità o omissioni, il revisore invita il Consiglio Direttivo e/o il Direttore all'adempimento dei propri obblighi, comunicando all'Assemblea mediante relazione scritta i rilievi riscontrati.
L'Assemblea determina l'entità del compenso destinato al Revisore nel rispetto dei limiti di legge e in coerenza con le previsioni del bilancio.

Articolo 14 - Personale e dotazione dell'Associazione

La selezione e la gestione del personale e dei collaboratori è affidata al Direttore che agisce nel rispetto delle vigenti normative in materia di trasparenza e pubblicità dando attuazione alla programmazione approvata dall'Assemblea.
L'Associazione può usufruire di dotazioni tecniche e tecnologiche rese disponibili dai soci esclusivamente a titolo non oneroso.

Articolo 15 - Bilancio e Piano Triennale delle Attività

L'esercizio è di durata annuale, ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre. Il Direttore dell'Associazione predispone i documenti di bilancio e li sottopone preventivamente al Consiglio Direttivo per la successiva approvazione entro il 31 marzo dell'esercizio successivo da parte dell'Assemblea degli Associati.
Il Piano Triennale delle Attività comprende, oltre alla descrizione delle attività e dei progetti che si intendono svolgere nel periodo, il budget per l'esercizio successivo, il Prospetto economico-finanziario del triennio e il Piano di Dotazione Organica dell'Associazione. Il documento è sottoposto preventivamente al Consiglio Direttivo e successivamente approvato da parte dell'Assemblea entro il 31 ottobre. Il Piano Triennale ed il programma annuale vengono redatti in coerenza alle risorse disponibili individuate nel bilancio di previsione.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste al precedente articolo 3) e di quelle ad esse direttamente connesse. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge. Non è altresì consentita, in nessun caso, la ripartizione tra gli Associati, anche in forma indiretta, dei proventi delle attività.

Articolo 16 - Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea degli associati delibera sullo scioglimento dell'Associazione e nomina il liquidatore. In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione viene destinato al finanziamento di progetti di utilità sociale previa delibera dell'Assemblea che ne validi la coerenza con le finalità statutarie mediante approvazione con i quorum previsti per le sedute dell'Assemblea Straordinaria.
Nell'ipotesi di liquidazione dell'Associazione, il Comune di Parma acquisirà tutti i diritti, sui dati, sugli studi e sugli elaborati, compresi i software e banche dati eventualmente sviluppati, che pertanto non potranno essere utilizzati o citati se non previo assenso del Sindaco. Nell'ipotesi di liquidazione dell'Associazione, la documentazione relativa all'attività ed al funzionamento dell'Associazione dovrà essere trasmessa all'Archivio storico comunale di Parma per la sua conservazione ed archiviazione storica.
L'associazione è posta in liquidazione qualora le perdite di gestione azzerino il Fondo di dotazione.

Articolo 17 - Recesso

Gli associati possono recedere dall'Associazione previa richiesta da inviare a mezzo di lettera raccomandata r/r o Posta Elettronica Certificata al Presidente dell'Associazione entro la data stabilita per la convocazione dell'Assemblea degli Associati che presenti all'ordine del giorno l'approvazione del budget per l'annualità successiva. Il recesso decorre

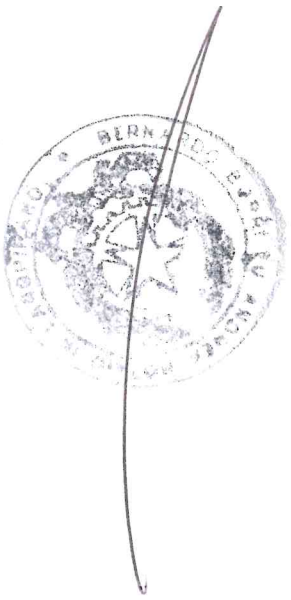

dall'esercizio successivo e non solleva l'associato recedente dagli obblighi già assunti relativamente alla sottoscrizione delle quote di contribuzione annuale o del Fondo di dotazione dell'Associazione fino al 31/12 dell'anno precedente.

Articolo 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia.

FIRMATI: MARCO BOSCHINI - BERNARDO BORRI, NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, SU N. 7 FOGLI, CHE SI RILASCIA, PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
PARMA, 17 luglio 2019
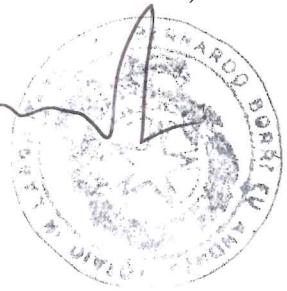
IL NOTAIO
(DOTTOR BERNARDO BORRI)